

NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI (*)

Mentre riportiamo qui, come documentazione, gli articoli principali delle Norme per la elezione dei Consigli provinciali, ci sembra utile richiamare in particolare l'attenzione dei nostri Lettori sugli articoli 9, 21 e 23 dai quali appare la notevole differenza del sistema elettorale ivi adottato in confronto a quello vigente per l'elezione dei Consigli comunali.

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA E LORO COMPOSIZIONE

ART. 1. - Ogni provincia ha un *Consiglio provinciale*, un *presidente della Giunta provinciale* e una *Giunta provinciale*.

ART. 2. - Il *Consiglio provinciale* è composto.

di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

ART. 3. - La *Giunta provinciale* è composta dal presidente, di quattro assessori effettivi e due supplementi nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplementi nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente e di otto assessori effettivi e due supplementi nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplementi sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

ART. 4. - Il *presidente della Giunta provinciale* convoca e presiede il Consiglio provinciale.

ELEZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Il presidente.

ART. 5. - L'elezione del *presidente della Giunta provinciale* ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a *maggioranza assoluta* di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la *maggioranza assoluta*, si procede ad una votazione di *ballotaggio* tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche

(*) Cfr. Gazz. Uff., n. 60, 13 marzo 1951.

dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il *maggior numero* di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

Gli assessori.

ART. 6. - Gli *assessori provinciali* sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a *maggioranza assoluta* di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di *ballottaggio*. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il *maggior numero* di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Durata in carica.

ART. 7. - Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Modalità dell'elezione.

ARR. 8. - Il *Consiglio provinciale* è eletto a *suffragio universale*, mediante voto diretto libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

ART. 9. - In ogni provincia sono costituiti tanti *collegi uninominali* quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'art. 2.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione...

ART. 10. - Sono *eleggibili* a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere.

ART. 11. - La carica di consigliere provinciale è *incompatibile* con quella di sindaco o di assessore di un comune della provincia.

ART. 14. - La *candidatura* può essere accettata per un solo collegio della provincia...

ART. 19. - Il *voto* si esprime tracciando un *segno con la matita copiativa* sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Le operazioni di spoglio.

ART. 21. - L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti :

- 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il *maggior numero di voti validi*.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età...

ART. 23. - L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'art. 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

- 1) determina la *cifra elettorale* per ogni singolo gruppo di candidati;
- 2) determina la *cifra individuale* dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a' termini dell'art. 21.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

L'assegnazione del terzo dei seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

1) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il *quoziente elettorale*;

2) si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale...

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età...

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PENALI NELLE LEGGI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 77. - Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette *qualunque utilità* ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 78. - Chiunque usa *violenza o minaccia* ad un elettore, od alla sua famiglia, [...] è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre mesi — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

ART. 79. - Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a *costringere gli elettori* a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a *vincolare i suffragi* degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o a indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

ART. 80. - Chiunque *impedisce l'affissione di manifesti* della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o *impedisce la diffusione o l'affissione di stampe* di propaganda elettorale, ovvero *sottrae o distrugge manifesti* o stampe destinati all'affissione o alla diffusione è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 15.000.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(*) *Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, Suppl. ordinario Gazz. Uff. n. 79, 6 aprile 1951.*

ART. 81. - Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di *duecento metri* dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico (1).

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

ART. 82. - Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 89 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo *rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti* all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo *si allontanano* prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

ART. 83. - Chiunque, con minacce o con atti di violenza, *turba il regolare svolgimento* delle adunanze elettorali, *impedisce il libero esercizio del diritto di voto* o in qualunque modo *alteri il risultato* della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque *forma falsamente*, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non abbia concorso nella consumazione del fatto...

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

ART. 84. - Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

ART. 85. - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2.000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

(1) Questo comma era stato così modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1956 col concorso dei voti delle sinistre, delle destre e di alcuni deputati del centro laico:

« *Nel giorno delle elezioni, è fatto divieto a chiunque di tenere, in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico, o aperto al pubblico, comizi, riunioni e discorsi di propaganda elettorale diretta o indiretta, e che comunque riguardino le elezioni* ».

Tale modificazione venne soppressa in seguito dal Senato, nè la Camera insistette per reinserirla.

ART. 86. - Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

ART. 87. - Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5.000 a L. 20.000.

ART. 88. - Chiunque concorre all'*ammissione al voto* di chi non ne ha diritto, od alla *esclusione* di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000...

ART. 89. - Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alle legge, *rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali*, o cagiona la *nullità della elezione*, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000...

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale *proteste o reclami di elettori*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

ART. 90. - Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa *indebito uso del certificato elettorale*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

ART. 91. - Il presidente dell'ufficio che *trascura di staccare l'apposito tagliando* dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 92. - L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

ART. 93. - Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni...